

Codice A1618A

D.D. 23 maggio 2022, n. 218

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di n. 2 scogliere a secco, nel Comune di Montaldo Mondovì, loc. S. Anna Collarea - Proponente: Consorzio Acquedotto Rurale di Montaldo M.vì - Istanza in sanatoria.



ATTO DD 218/A1618A/2022

DEL 23/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di realizzazione di n. 2 scogliere a secco, nel Comune di Montaldo Mondovì, loc. S. Anna Collarea - Proponente: Consorzio Acquedotto Rurale di Montaldo M.vì – Istanza in sanatoria.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 08/03/2022 (ns. Prot. n. 28551), il Consorzio Acquedotto Rurale di Montaldo M.vì (nella persona del Presidente, Ing. Prucca Roberto) ha richiesto sanare le modifiche/trasformazioni d'uso del suolo effettuate in difformità rispetto a quanto autorizzato con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 854/2017 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel Comune di Montaldo Mondovì (loc. S. Anna Collarea), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici;
- l'intervento da autorizzare in sanatoria consta della realizzazione di n. 2 scogliere a secco;
- l'intervento interessa i terreni censiti al NCT in Comune di Montaldo M.vì, F. 21, mappale 106;
- l'intervento comporta una trasformazione / modificazione del suolo su una superficie complessiva di 18 mq, con movimenti terra (scavi più riporti) per complessivi 72 mc;
- ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/1989, era stato pagato un deposito cauzionale di euro 2.140,00 euro, rispetto al quale era stato chiesto lo svincolo con nota pervenuta il 22/04/2020 (Prot. n. 19941) al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B;
- a seguito del relativo sopralluogo di verifica in data 10/08/2020, effettuato congiuntamente con il personale della Stazione di Mondovì dei Carabinieri-Forestale, non è stato concesso lo svincolo del

deposito cauzionale ed è stata elevata sanzione amministrativa di cui al Rapporto amministrativo n. 13/2021 della già citata Stazione di Mondovì;

- conseguentemente, il Consorzio Acquedotto Rurale di Montaldo M.vì ha presentato la sopra citata istanza di sanatoria;

- l'intervento autorizzato risultava esente dagli obblighi di pagamento del rimboschimento compensativo, secondo il disposto dell'art. 9 della L.r. 45/1989;

- l'intervento autorizzato risultava inoltre esente dagli obblighi della compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto non era prevista la trasformazione di superficie boscata;

- in allegato all'istanza di variante e sanatoria è pervenuta la seguente documentazione:

> relazione tecnica di sanatoria

> relazione geologica

> planimetrie, profili e sezioni di progetto

> documentazione fotografica

> documentazione attestante il pagamento dei diritti di istruttoria

> documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 08/03/2022 (ns. Prot. n. 28637) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento in variante e sanatoria con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- l'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, secondo in quanto non vi è trasformazione di superficie boscata;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti

conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti;

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa della riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, il Consorzio Acquedotto Rurale di Montaldo M.vì (nella persona del Presidente, Ing. Prucca Roberto), ad effettuare movimenti terra in volti a alla costruzione di n. 2 scogliere a secco per una superficie di mq 18 e mc 72 in località S. Anna Collarea, nel Comune di Montaldo M.vì, in sanatoria rispetto a quanto già autorizzato con D.D. 854/2017, sui terreni individuati a catasto al F. 21, mappale 106, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Non risultano prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere.

Prescrizioni di carattere generale:

1. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a regola d'arte;
2. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

3. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

4. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

5. i lavori autorizzati in sanatoria **risultano essere già terminati.**

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/1989, era stato depositato un deposito cauzionale di euro 2.140,00 euro per il quale, a seguito del presente atto autorizzativo in sanatoria, potrà essere richiesto lo svincolo.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

L'intervento risulta inoltre esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.r. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, dovrà pervenire la nuova richiesta di svincolo del deposito cauzionale precedentemente versato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Chiara Musolino